

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 1581}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA TORRE, OCCHETTO, SPAGNOLI, MARTORELLI, RIZZO,
VIOLANTE, RICCI, GUALANDI, ARNONE, BARCELLONA,
BOGGIO, BOTTARI ANGELA MARIA, PERNICE, RINDONE,
ROSSINO, SPATARO, AMBROGIO, MONTELEONE, PIERINO,
POLITANO**

Presentata il 31 marzo 1980

Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della
mafia e costituzione di una Commissione parlamentare
permanente di vigilanza e controllo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo all'esame e all'approvazione della Camera, è la traduzione in termini legislativi di proposte e suggerimenti delle forze politiche e della cultura giuridica per strumenti più puntuali per la prevenzione e la repressione della delinquenza mafiosa

Già la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia aveva raccomandato, all'interno di più generali proposte contenute nella relazione finale, misure che colpiscano la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l'arricchimento l'obiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzione storico-

politica dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa

L'espansione dell'intervento mafioso, messo in luce nel recente dibattito parlamentare, l'articolazione complessa della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell'intervento pubblico la sua principale committenza, esigono oggi più puntuali strumenti proprio nell'ambito degli arricchimenti illeciti e dei reati finanziari

La mafia, peraltro, opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito (sequestri di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

persona, contrabbando etc.), e mira all'accaparramento dell'intervento pubblico, in particolare nel settore delle opere pubbliche, « scoraggiando » la concorrenza con la sua forza intimidatrice. Tutto ciò non solo è uno sconvolgimento delle regole del mercato ma è causa di una forte lievitazione dei costi delle opere pubbliche nel Mezzogiorno mentre ostacola la crescita di una moderna imprenditoria in Sicilia e in Calabria.

Il fenomeno, evidentemente, non può essere considerato soltanto sul piano della prevenzione e della repressione dei reati ma, come è stato messo in luce nel ricordato dibattito parlamentare e nelle mozioni approvate da questa Camera, occorre una politica volta ad eliminare le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso: una politica che dia ordine ai fatti economici, che organizzi e programmi lo sviluppo, che riduca lo spazio del « liberismo selvaggio ».

La nostra proposta si articola in quattro capi:

- a) disposizioni penali e processuali;
- b) disposizioni in materia di misure di prevenzione;
- c) reati fiscali, valutari e societari;
- d) istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo.

Nel primo capo si introducono due nuovi reati: il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis codice penale) e il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis codice penale).

Con il reato di associazione mafiosa si punisce chiunque fa parte di una associazione o gruppo costituito da almeno tre persone, per trarre profitti o vantaggi, mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso. Con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'articolo 416 del

codice penale, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale.

La pena è aggravata se l'associazione o il gruppo sono armati.

Nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose di cui all'articolo 240 del codice penale e decadono di diritto licenze di polizia e amministrative.

Con la previsione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, si punisce un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza.

Il reato opportunamente è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché riteniamo che ad esserne immediatamente offeso è l'interesse tutelato nel titolo VIII del libro secondo del codice penale.

La pena è aggravata quando gli atti di concorrenza riguardano attività finanziate in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Con la disposizione processuale di cui all'articolo 2 si equipara la situazione del condannato per il delitto di associazione mafiosa alla situazione del condannato per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Nel capo secondo sono previste nel giudizio di prevenzione indagini disposte dal presidente del tribunale sul tenore di vita, sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata nonché del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono. Vengono acquisite le dichiarazioni dei redditi della persona denunciata presentata nell'ultimo quinquennio.

È prevista l'adozione di misure cautelari di natura patrimoniale durante il giudizio di prevenzione ed è stabilito che con la misura di prevenzione il tribunale dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione. Se la cauzione non è of-

ferta si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni della persona denunciata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili. La cauzione viene incamerata e i beni confiscati nel caso di violazione degli obblighi da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

Viene modificato l'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la previsione dell'aumento delle pene, nel caso previsto dallo stesso articolo, per una serie di reati attraverso i quali si esprime ricorrentemente l'attività mafiosa.

Insieme a misure relative alla decadenza di diritto delle licenze di polizia o amministrative per il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, sono previste sanzioni penali per gli amministratori o pubblici funzionari che nonostante l'avvenuta decadenza non provvedono al ritiro delle predette licenze e concessioni.

Sanzioni penali sono altresì previste per i pubblici amministratori e funzionari che consentono la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome.

Viene, infine, abrogato l'istituto della diffida secondo l'avviso della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso e l'opinione prevalente espressa dalle forze politiche nel ricordato dibattito parlamentare. In effetti la diffida, mentre quasi mai ha raggiunto gli scopi previsti dalla legge, talvolta si è rivelato uno strumento di odiosa discriminazione e di ingiustificata persecuzione.

Nel capo terzo (reati fiscali, valutari e societari) si dispone che il procuratore della Repubblica nei confronti dei soggetti condannati per associazione mafiosa o sottoposti a misure di prevenzione, se occorre incarica la polizia tributaria di nuovi accertamenti di carattere patrimoniale. Queste indagini sono estese anche alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati, possessori di partecipazioni azionarie, abbiano svolto particolari incarichi o particolari attività.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della

Repubblica esercita immediatamente l'azione penale in deroga alla pregiudiziale tributaria.

Norme particolari disciplinano il procedimento per reato finanziario, valutario o societario e la competenza.

È previsto che i condannati per associazione mafiosa e gli indiziati di appartenenza alla mafia sono tenuti a comunicare per dieci anni tutte le variazioni occorse nell'entità e nella composizione del patrimonio per un valore non inferiore ai 20 milioni di lire. L'omissione di questo adempimento è prevista come delitto e sanzionata con la reclusione e la multa nonché con la confisca dei beni.

Nel capo quarto è prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza e controllo. La previsione di questa Commissione era contenuta in una precisa proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

La Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati ha il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno della mafia in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni; e di controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta non ha certo l'ambizione di esaurire tutti i possibili interventi per una puntuale risposta sul piano penale al fenomeno della mafia la cui estrema gravità, dopo le mozioni approvate alla Camera dei deputati, non ha bisogno davvero di ulteriori illustrazioni. La nostra è pertanto una proposta aperta al contributo delle forze politiche e della cultura giuridica, proprio in considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni. Confidiamo tuttavia che le misure qui predisposte possano costituire, all'interno di più generali indirizzi per il governo dell'economia e per il corretto esercizio dei pubblici poteri, una prima concreta espressione di volontà politica per una lotta seria e rigorosa nei confronti di una criminalità associata che, insieme alla Calabria e alla Sicilia, colpisce tutto il paese e attenta alla nostra democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA

CAPO I.

DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI.

ART. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 416-bis. — *Associazione mafiosa.* Chiunque fa parte di una associazione mafiosa o di un gruppo mafioso, costituiti da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione o il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro ad otto anni.

L'associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso.

Se l'associazione o il gruppo sono armati si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione o il gruppo si considerano armati quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione o del gruppo, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche o agli albi professionali di cui il condannato fosse titolare ».

ART. 2.

Per il delitto di associazione mafiosa l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, non può essere concessa la libertà provvisoria, salvo che nei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con legge 6 febbraio 1980, n. 15, e non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, né l'ammissione alla semilibertà o all'affidamento in prova al servizio sociale.

ART. 3.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 513-bis. — *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.* — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE.

ART. 4.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — Il presidente del tribunale, al quale è stata proposta l'applicazione della misura di prevenzione, dispone, anche a mezzo della polizia tributaria, e

per le determinazioni di cui al successivo articolo 3-ter, indagini sul tenore di vita nonché sul patrimonio e sui redditi della persona denunciata, su quelli del coniuge, dei figli minori e di coloro che con essa convivono o hanno convissuto nell'ultimo quinquennio, anche al fine di accertarne la provenienza lecita.

Gli accertamenti di cui al comma precedente sono estesi nei confronti di coloro a carico dei quali sussistono motivi per ritenere che siano titolari di beni formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona denunciata.

Il Presidente del tribunale provvede ad accertare altresì se la persona denunciata è titolare di alcuna delle licenze, concessioni od iscrizioni indicate nell'articolo 10 della presente legge e acquisisce agli atti del procedimento copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla persona predetta agli uffici finanziari nell'ultimo quinquennio.

Per le indagini presso banche o altri istituti pubblici o privati si applicano le disposizioni previste dall'articolo 340 del codice di procedura penale.

Nel procedere all'interrogatorio della persona denunciata, il Presidente del tribunale la invita a fornire indicazioni e chiarimenti su tutte le circostanze indicate nei commi precedenti ».

ART. 5.

All'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, il tribunale può imporre in via provvisoria, alla persona denunciata le prescrizioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Con il provvedimento previsto nel comma precedente è disposta la prestazione di idonea cauzione. Se la cauzione non è offerta, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni della persona denunciata per

l'ammontare della cauzione non prestata ed eventualmente al sequestro dei beni mobili ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone in ogni caso la prestazione di idonea cauzione.

Se la cauzione non è offerta, si applica la disposizione preveduta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando non è possibile procedere alla iscrizione della ipoteca o al sequestro ovvero tali misure sono ritenute insufficienti, il tribunale può sostituire la misura di prevenzione, per tutta la sua durata, con la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il provvedimento che dispone la sostituzione è revocata se la cauzione è offerta ».

« ART. 3-*ter*. — Il tribunale determina la cauzione in misura adeguata alle capacità economiche dell'interessato e tale da costituire una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. A tale effetto, tiene conto anche dei beni di cui sono proprietarie le persone indicate nel primo e secondo comma dell'articolo precedente 2-*bis* nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, sussiste fondato motivo di ritenere che essi siano stati formati, in tutto o in parte, con denaro o altre utilità provenienti dalla persona sottoposta al procedimento di prevenzione.

Le misure patrimoniali mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità familiari.

Al sequestro si applicano le disposizioni relative alla non pignorabilità dei beni mobili ».

« ART. 3-*quater*. — Se sono violate le prescrizioni imposte in via provvisoria o con il provvedimento che applica la misura di prevenzione, il tribunale, sentito se possibile l'interessato, ordina la confisca della cauzione o dei beni ipotecati o sequestrati.

Con il provvedimento che dispone la reiterazione della misura di prevenzione o il prosieguo di quella precedentemente inflitta, sono nuovamente imposte le misure patrimoniali prevedute negli articoli precedenti.

Avuto riguardo alla particolare gravità delle trasgressioni, o al ripetersi delle medesime o alla mancata prestazione della cauzione, quando l'ipoteca o il sequestro non possono essere disposti, il tribunale sostituisce la misura di prevenzione, e per tutta la sua durata con la misura di sicurezza della assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro.

Quando la sostituzione è dovuta alla mancata prestazione della cauzione il provvedimento che la dispone è revocato se la cauzione è offerta ».

« ART. 3-*quinqüies*. — Gli atti di disposizione del patrimonio a titolo oneroso o a titolo gratuito, compiuti dopo che è stata presentata al tribunale la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, sono inefficaci rispetto al diritto dello Stato di iscrivere ipoteca sui beni della persona denunciata ».

ART. 7.

Alle persone pericolose a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate le sole misure del foglio di via e della sorveglianza speciale nei modi e nelle forme previste dagli articoli 2 e seguenti della stessa legge.

Sono abrogate le disposizioni relative alla diffida del questore.

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune che abbia popolazione non superiore ai 10 mila abitanti o in una frazione, comunque lontani dalle grandi aree metropolitane e tali da assicurare un efficace controllo degli organi di polizia ».

ART. 9.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1956, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

ART. 10.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Le pene stabilite per i delitti previsti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 424, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 11.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati ammonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad essi inerenti, nonché le iscrizioni agli albi professionali di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Copia della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e del provvedimento che la dispone è inviata agli enti che hanno rilasciato le licenze o le concessioni ovvero che hanno effettuato le iscrizioni agli albi.

Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale può sospendere, in via provvisoria, le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 10-bis. — Le licenze, le concessioni e le iscrizioni di cui all'articolo precedente decadute di diritto a seguito del provvedimento definitivo che applica la misura di prevenzione, non possono essere in ogni caso disposte in favore delle persone indicate nel primo comma dell'articolo 2-bis o in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente, in qualità di socio, di dipendente o in altro modo, scelte e indirizzi.

Le licenze, le concessioni e le iscrizioni previste nel comma precedente sono revocate di diritto, se disposte dopo la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione ».

« ART. 10-ter. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che malgrado la intervenuta decadenza o revoca di diritto non dispone il ritiro delle licenze o concessioni, ovvero la cancellazione di albi, oppure dispone il rilascio delle licenze o concessioni o l'iscrizione agli albi in violazione alla disposizione di cui al comma precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano nel caso in cui le persone indicate nel comma precedente consentano l'esercizio di fatto, anche per interposta persona, dei diritti e delle facoltà inerenti alle licenze, concessioni o iscrizioni predette ».

« ART. 10-quater. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persona sottoposta a misura di prevenzione o ad un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da uno a tre anni ».

« ART. 10-quinquies. — Chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione concede in subappalto, in tutto o in parte, le opere stesse a persona sottoposta a misura di prevenzione o a un suo prestanome ovvero ad una delle persone, società, enti o imprese indicate nel terzo comma del precedente articolo 10, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.

È competente per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione il Prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite ».

ART. 13.

Le disposizioni previste dagli articoli 2-bis e dal primo e secondo capoverso dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono osservate anche dall'autorità giudiziaria che procede per il delitto di associazione mafiosa. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione ed al provvedimento definitivo che la dispone sono equiparati rispettivamente l'esercizio dell'azione penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione mafiosa.

CAPO III.

REATI FISCALI, VALUTARI E SOCIETARI.

ART. 14.

Il procuratore della Repubblica, quando è stata applicata una misura di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, ovvero quando è stata pronunciata sentenza di condanna per associazione mafiosa, incarica il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di procedere ad eventuali ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale delle persone sottoposte a misura di prevenzione o condannate, di coloro che con esse convivono e di coloro che hanno convissuto negli ultimi cinque anni.

Gli accertamenti ove disposti sono in ogni caso estesi alle società commerciali nelle quali i soggetti indicati nel comma precedente risultano possessori di partecipazioni azionarie o detentori di quote sociali sempreché:

a) ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti, anche solo di fatto, gli incarichi di presidente o componente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, amministratore unico, socio accomandatario o altri incarichi direttivi o facciano parte o abbiano fatto parte nei tre anni precedenti di organi sociali;

b) abbiano svolto attività, anche a mezzo di procure generali o speciali, con esclusione dei rapporti di lavoro dipendente.

Per le indagini di carattere valutario agli ufficiali di polizia tributaria sono estesi i poteri e le competenze attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria istituito dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

ART. 15.

Le indagini disposte dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo precedente hanno lo scopo di accertare:

a) l'entità del patrimonio dell'indiziato di appartenere ad associazioni mafiose o del condannato per associazione mafiosa;

b) se di sue attività patrimoniali risultano simultaneamente titolari altre persone o società di comodo;

c) se sono stati commessi reati finanziari, valutari o societari.

Le indagini devono in ogni caso ricostruire le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio non inferiori al valore di lire 20.000.000 intercorse negli ultimi tre anni.

Nel corso delle indagini le persone legittimamente richieste hanno l'obbligo di fornire ogni elemento necessario per verificare la liceità della provenienza o della destinazione delle variazioni indicate nel comma precedente.

ART. 16.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ordina

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la trasmissione di copia della sentenza al procuratore della Repubblica per le sue iniziative a norma dell'articolo 1.

ART. 17.

Quando dagli accertamenti emergono reati di natura fiscale il procuratore della Repubblica esercita immediatamente l'azione penale anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e dell'articolo 23 della legge 7 gennaio 1921, n. 4, nonché alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'amministrazione finanziaria deve costituirsi nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 23 del codice di procedura penale.

ART. 18.

L'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'articolo precedente sospende il procedimento in corso dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice civile.

Con la sentenza di condanna il giudice definisce la controversia concernente l'obbligo d'imposta, nonché l'ammontare del reddito, del volume d'affari, dell'imposta o delle somme non dichiarate; determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dall'imputato.

Quando l'esatta determinazione dell'ammontare delle somme indicate nel comma precedente sia di difficile accertamento e non sia pregiudiziale alla determinazione dell'esistenza del reato o dell'entità della sanzione penale, il giudice rimette le parti alla commissione tributaria competente.

ART. 19.

Il pubblico ministero, l'amministrazione finanziaria e l'imputato possono proporre appello e ricorso per Cassazione anche li-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mitatamente alle disposizioni della sentenza che determina l'ammontare delle pene pecuniarie e delle altre somme dovute dal contribuente.

ART. 20.

Quando per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario è prevista una pena detentiva, la cattura è sempre obbligatoria; per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

ART. 21.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato ad un indiziato o ad un condannato per associazione mafiosa è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione dei procedimenti.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

I procedimenti per i reati finanziari, valutari e societari nei confronti di una delle persone indicate nel primo comma, sono trattati con precedenza sugli altri procedimenti. Il procuratore generale presso la Corte d'appello vigila sull'osservanza di tale priorità e segnala i ritardi al Ministro di grazia e giustizia per le sue iniziative.

ART. 22.

Alle disposizioni della sentenza relativa ad un reato finanziario e concernenti l'imposta, le pene pecuniarie e le altre somme

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dovute dall'imputato a norma delle leggi tributarie è data esecuzione a cura dell'amministrazione finanziaria; a questa la sentenza deve essere comunicata a cura della cancelleria entro quindici giorni dal passaggio in cosa giudicata.

Agli effetti delle norme di cui agli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le sentenze del tribunale e della Corte d'appello sono equiparate rispettivamente alle decisioni della commissione tributaria di secondo grado e della commissione tributaria centrale.

ART. 23.

Gli indiziati e i condannati per associazioni mafiose sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 14, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

ART. 24.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20.000.000 a lire 40.000.000

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

CAPO IV.

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA.

ART. 25.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sul fenomeno della mafia. È compito della Commissione:

- 1) seguire l'evoluzione del fenomeno in Sicilia, in Calabria e nelle altre regioni;
- 2) controllare l'attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento relativi alla mafia.

ART. 26.

La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione ai gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. L'incarico ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

La Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.

Per l'espletamento di specifici accertamenti la Commissione può suddividersi in sottocommissioni.

ART. 27.

La Commissione è assistita da una segreteria formata da due funzionari del Senato e da due funzionari della Camera

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei deputati e da altri due dipendenti scelti paritariamente tra il personale dei due rami del Parlamento. È coadiuvata da un ufficio tecnico formato da magistrati, funzionari, ufficiali, sottufficiali di pubblica sicurezza, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza scelti dalla Commissione d'intesa rispettivamente con il Consiglio superiore della magistratura, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze.

ART. 28.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento, e la relazione dopo essere discussa è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio superiore della magistratura, ai presidenti delle regioni ed ai sindaci dei comuni interessati.

ART. 29.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

ART. 30.

Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione dispone di locali e strumenti operativi appositamente approntati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra di loro. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.